

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2204-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LAI)

Comunicata alla Presidenza l'11 aprile 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1983, n. 58,
concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti
petroliferi

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro delle Finanze

dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1983

ONOREVOLI SENATORI. — Premesso che il Senato ha già riconosciuto la sussistenza dei presupposti costituzionali per il decreto-legge 11 marzo 1983, n. 58, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, mi corre l'obbligo di precisare che le norme in esame sono giustificate dalla necessità di evitare, nell'attuale difficile congiuntura finanziaria, una riduzione del gettito d'IVA (che deriverebbe dalla diminuzione dei prezzi di tali prodotti petroliferi); oltre che di conseguire entrate aggiuntive per il bilancio dello Stato.

Ciò perchè la diminuzione del prezzo medio comunitario del gasolio e l'applicazione del sistema di determinazione dei prezzi interni attualmente vigente comporterebbero una diminuzione del prezzo di vendita del gasolio per riscaldamento nella misura di lire 13,48 e del gasolio per autotrazione nella misura di lire 16,74 al litro, nonchè degli altri prodotti, come il petrolio per riscaldamento e gli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi, il cui prezzo è legato a quello del gasolio.

L'articolo 1 prevede l'aumento dell'imposta di fabbricazione e della correlativa sovrimposta di confine per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e riscaldamento domestico da lire 6.780 a lire 8.160 per ettolitro e per gli oli da gas (o gasolio) da usare come combustibile, sia per l'autotrazione sia per il riscaldamento, da lire 7.400 a lire 8.748 per ettolitro.

Vengono, altresì, aumentate le aliquote per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, trattandosi di prodotti nella cui composizione

entra il gasolio, dovendosi mantenere quindi in equilibrio la relativa tassazione.

Conseguentemente rimane invariato il prezzo di vendita per il gasolio per riscaldamento, mentre diminuisce di lire 4 al litro il prezzo del gasolio per autotrazione.

È bene precisare che, all'articolo 2, le maggiori entrate derivanti dagli aumenti di aliquote in esame sono stimate su base annua in circa lire 376 miliardi e per l'anno 1983 (dato che il provvedimento è entrato in vigore l'11 marzo 1983) in circa lire 298 miliardi, e sono riservate al bilancio dello Stato.

L'articolo 2 stabilisce che, di dette entrate, lire 150 miliardi debbano affluire all'apposita contabilità di tesoreria, denominata « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi ». Detta contabilità di tesoreria è stata istituita con l'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, e stabilisce che il Ministro del tesoro, oltre che apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, è autorizzato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a prelevare dal « Fondo » le somme occorrenti per la copertura dell'eventuale minore gettito derivante dall'oscillazione dei prezzi dei prodotti petroliferi.

La Commissione finanze e tesoro si è pronunciata, a maggioranza, per l'accoglimento del provvedimento di conversione e, in adempimento del mandato ricevuto, invito l'Assemblea a pronunciarsi per l'approvazione del disegno di legge n. 2204 di conversione del decreto-legge 11 marzo 1983, n. 58.

LAI, relatore

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

30 marzo 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a maggioranza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 marzo 1983, n. 58, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Decreto-legge 11 marzo 1983, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 dell'11 marzo 1983.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

(1) A decorrere dal 14 marzo 1983, le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere *D*), punto 3, ed *F*), punto 1, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da lire 6.780 a lire 8.160 e da lire 7.400 a lire 8.748 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

(2) Con la medesima decorrenza indicata nel precedente comma, le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente

sovrimposta di confine previste dalla lettera *H*), punti 1-*b*, 1-*c* ed 1-*d*, della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da lire 2.363 a lire 2.767, da lire 2.628 a lire 3.140 e da lire 7.100 a lire 8.634 per quintale.

Articolo 2.

(1) I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo, determinati per l'anno finanziario 1983 in lire 298 miliardi, sono riservati al bilancio dello Stato. Di essi 150 miliardi sono destinati all'alimentazione del « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi ».

(2) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1983.

PERTINI

FANFANI — FORTE — PANDOLFI —
BODRATO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA